

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 13059

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 19 dicembre 2013, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- visto lo Statuto dell'INFN;
- visto, in particolare, l'articolo 12, comma 4, lettera h), secondo il quale il Consiglio Direttivo "delibera l'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni e relative variazioni.";
- visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135;
- visto, in particolare, l'articolo 2, comma 10, del citato decreto legge;
- visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- visto, in particolare, l'articolo 2, comma 7, del citato decreto legge;
- visto il Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 218 del 19 settembre 2005;
- ritenuto di adottare il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto secondo quanto previsto dalla normativa sopra indicata;
- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto allegato e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- visto il già citato articolo 12, comma 4, lettera h) dello Statuto;
- sentita la Giunta Esecutiva dell'Istituto;
- con n. 33 voti favorevoli;
- visto il risultato della votazione

delibera

- 1) Di adottare a far data dalla presente deliberazione il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nel testo allegato e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) A far data dalla presente deliberazione cessa di aver efficacia il Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN citato in premessa.

*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento  
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)*

19 dicembre 2013

*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento  
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)*

**I N D I C E**

*Pagina*

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – ORGANI E STRUTTURE**

Capo I – Disposizioni generali

<i>Art. 1 - Finalità e principi generali.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Funzioni di indirizzo, gestione e controllo.....</i>	<i>3</i>

Capo II - Gli Organi

<i>Art. 3 - Il Presidente.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Il Consiglio Direttivo.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - La Giunta Esecutiva.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....</i>	<i>5</i>

Capo III – L'articolazione della Ricerca Scientifica

<i>Art. 7 - Le Strutture.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Le Sezioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - I Laboratori Nazionali.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 - I Centri Nazionali .....</i>	<i>7</i>

Capo IV – L'Amministrazione dell'Istituto

<i>Art. 11 -Il Direttore Generale.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - L'Amministrazione Centrale .....</i>	<i>8</i>

**TITOLO II – PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI**

Capo I – Programmazione delle attività

<i>Art. 13 - Criteri generali di programmazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Il Piano triennale di attività.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 - Il processo di programmazione.....</i>	<i>9</i>

Capo II - Gestione delle attività

<i>Art. 16 – Ruolo delle strutture.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 – La gestione dei progetti finanziati da fondi esterni.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 - I rapporti con le Università, gli Enti di ricerca e altri organismi pubblici e privati.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 – Organismi costituiti/controllati dall'Istituto.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 - La formazione del personale, borse di studio, dottorati di ricerca e assegni.....</i>	<i>11</i>

Capi III – Consuntivazione e valutazione delle attività

<i>Art. 21 – Consuntivazione amministrativa e finanziaria.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 22 - Autovalutazione e valutazione interna.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 - Valutazione esterna.....</i>	<i>12</i>

**TITOLO III – DISPOSIZIONI E FINALI**

<i>Art. 24 -Norme transitorie e finali.....</i>	<i>12</i>
---	-----------

<i>Allegato Elenco delle Strutture dell'INFN .....</i>	<i>13</i>
--	-----------

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – ORGANI E STRUTTURE

### Capo I – Disposizioni generali

#### Art. 1 – Finalità e principi generali

1. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento definisce l'organizzazione complessiva dell'Istituto, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni e relative variazioni.
2. Il presente Regolamento riflette le misure di razionalizzazione stabilite dall'art. 2, comma 10, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135 (c.d.: Spending Review).

#### Art. 2 – Funzioni di indirizzo, gestione e controllo

1. L'Istituto, in conformità alla programmazione scientifica prevista nell'articolo 4 dello Statuto, attua l'attività di ricerca sulla base di proposte provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, anche tenuto conto delle direttive emanate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. A tal fine:
  - a) le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio Direttivo nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 12 e 13 dello Statuto;
  - b) le funzioni di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio Direttivo a ciascuna Struttura, sono svolte dai Direttori delle Strutture secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 22 e 23 dello Statuto; il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto è esercitato dalla Giunta Esecutiva, attraverso l'azione dell'Amministrazione Centrale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 dello Statuto;
  - c) le funzioni valutative e di controllo sono svolte avvalendosi degli organismi di cui all'articolo 7 dello Statuto, nonché dei meccanismi di valutazione e revisione delle attività scientifiche e tecnologiche dell'Istituto.

### Capo II - Gli Organi

#### Art. 3 - Il Presidente

- 1 - Il Presidente è a capo dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale ed assicura l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente più anziano di nomina.
- 2 - Il Presidente:
  - a) indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
  - b) sostituisce in caso di urgenza la Giunta Esecutiva adottando provvedimenti che devono essere sottoposti alla Giunta stessa per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni;
  - c) assume tutte le iniziative necessarie alla promozione ed alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi prefissati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica;
  - d) indice le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali e delega componenti della Giunta Esecutiva a seguirne l'attività;
  - e) indice le riunioni delle assemblee nazionali dei rappresentanti dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, componenti dei Consigli delle Strutture di cui agli articoli 25 e 27 dello Statuto;
  - f) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto;
  - g) sottoscrive provvedimenti conseguenti a deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva;
  - h) può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai vice Presidenti;
  - i) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.
- 3 - È istituito il Servizio di Presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico - professionale in relazione ai compiti del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo; il Servizio, la cui strutturazione verrà definita nel relativo provvedimento organizzativo, è alle dirette dipendenze del Presidente e ad esso può essere preposto un responsabile.

#### Art. 4 - Il Consiglio Direttivo

- 1 - Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo, sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, e opera le scelte di programmazione scientifica, avvalendosi dei pareri scientifici delle Commissioni Scientifiche Nazionali e dei pareri di congruità del Consiglio Tecnico-Scientifico.
  
- 2 - Il Consiglio Direttivo:
  - a) designa il Presidente;
  - b) elegge i componenti della Giunta Esecutiva di sua competenza e tra questi elegge i vice Presidenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
  - c) istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e Gruppi Collegati;
  - d) nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonché i Responsabili dei Gruppi Collegati;
  - e) nomina a maggioranza assoluta i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale (art. 7 dello Statuto), del Consiglio Tecnico-Scientifico (art. 18 dello Statuto), dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali (art. 24 dello Statuto), dei Comitati Tecnico Scientifici dei Centri Nazionali Scientifico Tecnologici (art. 26 dello Statuto) e dei Comitati Scientifici dei Centri Nazionali di Studi Avanzati (art. 26 bis dello Statuto);
  - f) adotta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti lo Statuto dell'Ente e a maggioranza assoluta dei suoi componenti norme in materia di organi e funzioni, nonché il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Regolamento del Personale e i relativi aggiornamenti, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
  - g) approva, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 213/09, il documento di visione decennale, il piano triennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali, compreso il piano triennale di fabbisogno del personale;
  - h) delibera l'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni e relative variazioni.
  - i) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni;
  - l) approva i finanziamenti relativi ai programmi annuali e pluriennali di ricerca ed adotta i provvedimenti volti alla verifica e al regolare svolgimento di tali programmi;
  - m) delibera in merito al bilancio preventivo, alle sue variazioni, ed al conto consuntivo e relative relazioni di accompagnamento, nonché alla relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente;
  - n) delibera in materia di pianta organica e relative variazioni ed adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal Regolamento del Personale tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 213/09;
  - o) delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, definendo in particolare la figura e le competenze del datore di lavoro e l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti ed addetti alla sicurezza sul lavoro;
  - p) adotta le opportune misure ai sensi dell'art. 12, comma 4, D. Lgs. 213/2009;
  - q) organizza l'attività di ricerca in linee scientifiche, per ciascuna delle quali istituisce, con voto a maggioranza di due terzi dei componenti, una Commissione Scientifica Nazionale; approva i progetti strategici e quelli speciali;
  - r) formula direttive in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri di competenza dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le tipologie nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;
  - s) delibera in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, che esulano dalla competenza dei Direttori;
  - t) adotta regolamenti e disciplinari, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale e della regolamentazione interna, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali di competenza della Giunta Esecutiva e dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le categorie di beni e prestazioni, nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;
  - u) delibera in materia di gettoni di presenza nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali direttive specifiche diramate dal MIUR;
  - v) può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al Presidente ed alla Giunta Esecutiva, specificandone l'oggetto e i termini temporali;
  - w) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita alla competenza di altri Organi;
  - z) assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché gli

adempimenti previsti in attuazione del Regolamento del Personale e della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

- 3 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive salvi i casi in cui lo Statuto non preveda altrimenti.

#### Art. 5 - La Giunta Esecutiva

- 1 - La Giunta Esecutiva assicura il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto.
- 2 - La Giunta Esecutiva:
- a) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e i relativi atti;
  - b) sostituisce in caso di urgenza il Consiglio Direttivo adottando provvedimenti che devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro tre mesi;
  - c) esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto e le richieste di risorse finanziarie e di personale, esprimendo parere motivato al Consiglio Direttivo;
  - d) vigila sulla esecuzione delle proprie delibere e di quelle consiliari anche con specifiche azioni di monitoraggio e di coordinamento operativo fra Amministrazione Centrale e Strutture periferiche;
  - e) segue le attività delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali e dell'Amministrazione Centrale;
  - f) fornisce direttive per l'attività del Direttore Generale;
  - g) segue l'attività delle Commissioni Scientifiche Nazionali e lo sviluppo e l'attuazione dei progetti strategici e speciali;
  - h) conferisce l'incarico di Direttore Generale e ne determina la retribuzione; approva il Disciplina Organizzativo dell'Amministrazione Centrale;
  - j) delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture, secondo quanto previsto nel Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;
  - i) esercita le attribuzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 6 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa ed assiste, ordinariamente in forma collegiale, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.
- 2 - L'Istituto è altresì soggetto al controllo della Corte dei Conti previsto dall'art. 3, comma 7 della L. 20/1994.

### Capo III – L'articolazione della Ricerca Scientifica

#### Art. 7 - Le Strutture

1. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Istituto opera con Strutture proprie che assicurano l'efficienza operativa delle attività di ricerca, nel contesto di un forte collegamento sinergico con le Università, di una valenza internazionale delle attività e dei contenuti tecnologici di avanguardia degli strumenti utilizzati nella ricerca.
2. L'efficienza operativa delle Strutture, nell'ambito della titolarità e delle prerogative dei Direttori sulla gestione delle attività scientifiche e amministrative loro affidate, è assicurata attraverso l'uso efficiente delle risorse materiali e di personale, ottimizzando l'organizzazione del lavoro, in particolare nell'area amministrativa e tecnica. Le Strutture possono svolgere attività comuni, in funzione delle sinergie ottenibili, operando in un ambito territoriale allargato rispetto a quello delle proprie sedi.
3. L'Istituto è articolato nelle seguenti Strutture (allegato):
  - Sezioni;
  - Laboratori Nazionali;
  - Centri Nazionali;
  - Amministrazione Centrale.

4. L'istituzione di Divisioni, Unità Funzionali, Servizi, Reparti e Uffici, nell'ambito delle strutture, è dettata da:
  - la necessità di rispondere a specifiche esigenze operative;
  - l'esigenza di coordinare le attività lavorative di un congruo numero di addetti;
  - l'entità delle risorse da gestire;
  - la rilevanza strategica su base nazionale o inter-struttura;
  - la rilevanza specialistica ed il grado di responsabilità connessi alle attività.
5. I disciplinari organizzativi delle Strutture, di cui all'articolo 23 dello Statuto, devono essere conformi a quanto stabilito con il presente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

#### *Art. 8 - Le Sezioni*

1. Le Sezioni sono Strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto. Il Direttore si avvale di un organo consultivo di cui all'art. 21 comma 5 e art. 25 dello Statuto.
2. Le Sezioni, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Servizi e/o Uffici. L'istituzione di un Servizio o di un Ufficio dipende dalla rilevanza quantitativa e/o qualitativa delle attività svolte.
3. I Servizi suddetti possono svolgere la loro attività in sinergia con i Dipartimenti universitari presso cui hanno sede, mettendo in comune risorse umane e strumentali, secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni. Possono inoltre svolgere le relative attività in comune con quelle di altre strutture, in funzione delle sinergie ottenibili, operando in un ambito territoriale allargato rispetto a quello delle singole sedi.
4. I responsabili dei Servizi/Uffici sono nominati con provvedimento del Direttore, con incarico di norma quadriennale rinnovabile; può essere preposto sia personale dipendente sia personale non dipendente dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
5. Il Direttore può delegare, in funzione della rilevanza e complessità amministrativo-gestionale, la Responsabilità del Procedimento Amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990.

#### *Art. 9 - I Laboratori Nazionali*

1. I Laboratori Nazionali sono Strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto. Il Direttore si avvale di organi consultivi di cui all'art. 21 comma 5, art. 24 e art. 25 dello Statuto.
2. I Laboratori Nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Divisioni, Unità Funzionali e Servizi.  
  
Con provvedimento del Direttore, le Divisioni possono essere articolate in Servizi; I Servizi si possono articolare in Reparti o Uffici, a seconda che si tratti di attività tecniche o amministrative. Le Unità Funzionali possono essere strutturate in Uffici e Reparti.
3. Le articolazioni organizzative suddette possono prevedere attività in comune con quelle di altre strutture in funzione delle sinergie ottenibili operando in un ambito territoriale allargato rispetto a quello delle singole sedi.
4. I responsabili di Divisioni, Unità Funzionali, Servizi, Uffici e Reparti sono nominati, con provvedimento del Direttore, con incarico di norma quadriennale rinnovabile. Possono essere preposti:

- alle Divisioni, personale dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore o tecnologo ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca;
  - alle Unità Funzionali, Servizi, Reparti e Uffici, personale dipendente ovvero personale non dipendente dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
5. Il Direttore può delegare, in funzione della rilevanza e complessità amministrativo-gestionale, la Responsabilità del Procedimento Amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990.

#### *Art. 10 - I Centri Nazionali*

1. I Centri Nazionali sono:
- strutture scientifico-tecnologiche, aventi il fine di sviluppare, realizzare e/o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto (Centro Nazionale Scientifico-tecnologico);
  - strutture scientifico-formative, aventi il fine di promuovere l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione mediante la gestione di attività di formazione a livello dottorale (Centro Nazionale di Studi Avanzati).
- Il Direttore si avvale di organi consultivi di cui all'art 26 e art. 26 bis e 27 dello Statuto.
2. I Centri Nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Unità Funzionali Servizi, Uffici e Reparti, con apposito disciplinare organizzativo. L'Istituzione di Unità Funzionali, Servizi, Uffici e Reparti dipende dalla rilevanza quantitativa e/o qualitativa delle attività svolte. Il Consiglio Direttivo, sulla base delle specificità delle attività svolte in partenariato con Università, enti Pubblici e privati, può deliberare una articolazione organizzativa rispondente anche alle esigenze dei partners esterni.
3. Le articolazioni organizzative suddette possono prevedere attività in comune con quelle di altre strutture in funzione delle sinergie ottenibili operando in un ambito territoriale allargato rispetto a quello delle singole sedi
4. I responsabili di Unità Funzionali, Servizi, Uffici e Reparti sono nominati con provvedimento del Direttore, con incarico di norma quadriennale rinnovabile; può essere preposto personale dipendente ovvero personale non dipendente dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

#### Capo IV – L'Amministrazione dell'Istituto

#### *Art. 11 – Il Direttore Generale*

- 1 - Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Giunta Esecutiva e delle prerogative di quest'ultima:
- a) assicura il coordinamento delle attività amministrative centrali e periferiche e la loro unitarietà operativa e d'indirizzo;
  - b) coordina l'attività dell'Amministrazione Centrale, ne elabora il Disciplinare Organizzativo e le sue eventuali modifiche;
  - c) formula proposte alla Giunta Esecutiva in materia di:
    - bilancio preventivo;
    - ripartizione delle risorse umane;
    - conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilità dell'Amministrazione Centrale;
    - predisposizione dei regolamenti e disciplinari previsti dallo Statuto;
  - d) nomina, sentito il Presidente, i dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al comma 1 dell'art.30 dello Statuto;
  - e) istruisce la preparazione del Piano Triennale curando la raccolta delle informazioni necessarie;
  - f) cura, avvalendosi dell'Amministrazione Centrale, come previsto dall'art.19 dello Statuto, l'esecuzione delle delibere adottate dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo, organizzando opportunamente l'attività amministrativa;
  - g) esercita ogni altra funzione conferita dai regolamenti, dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente dell'Istituto.
- 2 - Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e assolve alle proprie funzioni in stretta collaborazione con il Presidente.
- 3 - Il Direttore Generale si avvale di un Servizio di Direzione posto alle sue dipendenze.



## Art. 12 - L'Amministrazione Centrale

1. L'Amministrazione Centrale, coordinata dal Direttore Generale, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto:
  - gestisce le funzioni amministrative centralizzate,
  - svolge funzioni d'indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata,
  - assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali,
  - cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza sulla base delle direttive della Giunta Esecutiva.
2. L'Amministrazione Centrale è articolata in Direzioni e Servizi:  
le Direzioni possono essere organizzate in Uffici (unità organizzative di base) e in Divisioni (raggruppamenti di Uffici facenti parte di una più ampia area di attività). I Servizi possono essere organizzati in Uffici secondo criteri quali :
  - a) necessità di rispondere a specifiche esigenze operative;
  - b) esigenza di coordinare le attività lavorative di un congruo numero di addetti.
3. L'articolazione in Uffici delle Direzioni, nonché le competenze di ciascuna Direzione, Servizio, Ufficio e Divisione, sono definite nel Disciplinare Organizzativo dell'Amministrazione Centrale di cui all'art. 29 dello Statuto.
4. Alle articolazioni suddette per le Direzioni sono preposti dirigenti con profilo amministrativo ovvero, in considerazione delle esigenze di riduzione della spesa, anche personale con profilo di tecnologo o ricercatore e ai Servizi possono essere preposti anche funzionari di amministrazione. I dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello e di funzionario, preposti alle funzioni di cui al Disciplinare Organizzativo dell'Amministrazione Centrale, sono nominati dal Direttore Generale, sentito il Presidente; gli altri sono nominati dal Presidente, sentito il Direttore Generale.

## TITOLO II – PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI

### Capo I – Programmazione delle attività

#### Art. 13 - Criteri generali di programmazione

1. Per il perseguimento della propria missione, in conformità con le linee guida enunciate nel Piano Nazionale della Ricerca, ai fini della pianificazione operativa, il Consiglio Direttivo:
  - adotta un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente,
  - elabora un Documento di Visione Strategica Decennale.Tali atti sono assoggettati alle procedure di valutazione e approvazione previste dall'art. 5 del D.Lgs. 213/09.
2. Nell'ambito della programmazione delle attività di ricerca e di sviluppo delle competenze, i ricercatori e i tecnologi partecipano, nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.381, alla definizione dei progetti dell'Istituto contenuti nel Piano triennale dell'Istituto e nel Programma Nazionale della Ricerca.  
  
L'Istituto, infatti, basa la propria attività di ricerca sulle proposte elaborate da membri della comunità scientifica di riferimento e la organizza, di norma, in linee scientifiche. Per ciascuna linea scientifica è costituita una Commissione Scientifica Nazionale consultiva, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'articolo 17 dello Statuto. Su richiesta del Consiglio Direttivo, l'Istituto si avvale del parere di congruità del Consiglio Tecnico-Scientifico, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'articolo 18 dello Statuto.
3. I pareri sullo sviluppo delle linee scientifiche forniti dalle Commissioni Scientifiche Nazionali e quelli di congruità forniti dal Consiglio Tecnico-Scientifico sono acquisiti dal Consiglio Direttivo ai fini della elaborazione del Piano Triennale di Attività e del Documento di Visione Strategica Decennale.
4. Sono identificati e vagliati da appositi Comitati:

- i Progetti Strategici, costituiti da attività riconducibili a obiettivi strategici per la programmazione scientifica dell'Istituto,
  - i Progetti Speciali, costituiti da attività riconducibili allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale.
5. Per le Infrastrutture di Ricerca, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, la Giunta Esecutiva, sentiti i Direttori delle strutture proponenti, può nominare un responsabile cui è affidato il coordinamento delle attività e delle risorse.

#### Art. 14 - Il Piano triennale di attività

1. Il piano triennale definisce:
- gli obiettivi, i programmi di ricerca propri ed in collaborazione con le Università, i risultati attesi, nonché le correlate risorse, e comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato;
  - i programmi, gli obiettivi, le attività e i risultati attesi attraverso accordi, convenzioni, partecipazione a consorzi, fondazioni o società, partecipazione alla conduzione di centri di ricerca internazionali.
2. Il piano triennale, sulla base degli obiettivi programmatici e delle linee strategiche contenute nel Documento di Visione Strategica, individua i programmi ed i progetti di ricerca da attuare e di norma include quanto segue:
- lo stato di attuazione delle attività relative all'anno precedente;
  - gli obiettivi generali da conseguire nel triennio;
  - le risorse umane e finanziarie necessarie e disponibili per la realizzazione delle attività in particolare la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale;
  - il quadro delle collaborazioni internazionali di rilievo e le eventuali interazioni con le altre componenti della rete di ricerca;
  - le infrastrutture di ricerca importanti;
  - le azioni connesse alla formazione e le iniziative di trasferimento tecnologico;
  - la divulgazione scientifica e tecnologica e la comunicazione interna ed esterna
  - i rapporti di valutazione interna ed esterna
  - il quadro generale delle partecipazioni societarie;
  - i progetti di ricerca di maggiore rilevanza per l'ente approvati nel periodo di riferimento, tra i quali i progetti di ricerca ritenuti di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche e degli indirizzi di ricerca impartiti dal MIUR, nonché l'individuazione delle aree di eccellenza e delle competenze da potenziare
3. Il piano triennale è aggiornato almeno annualmente utilizzando le stesse procedure e modalità previste per la sua formulazione a inizio anno.

#### Art. 15 - Il processo di programmazione

1. La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, definisce le linee guida per l'elaborazione del piano triennale indicando le risorse finanziarie, strumentali ed umane prevedibilmente disponibili, e la loro allocazione alle linee scientifiche, al funzionamento e al potenziamento delle strutture sulla base dei consuntivi scientifici dell'anno precedente e delle eventuali nuove proposte emerse a livello nazionale internazionale.
2. Le Commissioni Scientifiche Nazionali, in coerenza con le linee guida e sulla base delle attività in corso e delle opportunità di sviluppo risultanti dalle proposte dei ricercatori dell'Istituto, formulano le proposte di attività di ricerca, indicando tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per lo svolgimento delle attività, acquisite da fonti di finanziamento ordinario, sia a destinazione libera che vincolata, e da altre fonti di finanziamento, il tutto tenendo conto del complesso dei costi fissi a imputazione diretta e indiretta attribuiti in percentuale.
3. I Laboratori, le Sezioni e i Centri Nazionali, attraverso un confronto nell'ambito del Consiglio di Laboratorio, Sezione o Centro Nazionale, contribuiscono alla definizione delle linee programmatiche dell'Ente
- indicando l'utilizzo delle risorse locali di personale ed infrastrutture della sede per i progetti approvati dalle CSN, i progetti speciali e strategici; di questa programmazione informano i presidenti delle CSN e dei comitati ad hoc per i progetti speciali e strategici

- proponendo iniziative basate sulle sinergie col territorio di riferimento.
4. La Giunta Esecutiva e le Strutture concordano le attività affidate a ciascuna di esse alla luce delle risorse e delle competenze disponibili tenendo conto di quanto segue:
    - a) produzione scientifica, risultati di carattere applicativo e di sviluppo tecnologico, rilevanza delle partecipazioni a esperimenti dell'Istituto, anche in collaborazione con università e altri soggetti pubblici e privati;
    - b) creazione o partecipazione a reti di eccellenza con soggetti di alta qualificazione scientifica;
    - c) capacità di generare proposte di ricerca con finanziamento esterno, inclusi i progetti di potenziamento delle attrezzature e infrastrutture;
    - d) capacità di favorire i processi di mobilità interna ed esterna del personale, secondo le disposizioni del regolamento del personale, nonché di attrarre personale altamente qualificato di diversa esperienza;
    - e) capacità di razionalizzare l'utilizzo di spazi e servizi contenendo i corrispondenti costi.
  5. Il piano triennale deliberato dal Consiglio Direttivo è trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione ai sensi della normativa vigente.
  6. I Laboratori, le Sezioni, i Centri Nazionali e l'Amministrazione Centrale redigono conseguentemente il piano di gestione ed il bilancio di previsione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.
  7. A seguito dell'approvazione ministeriale del piano triennale la Giunta Esecutiva delibera eventuali aggiustamenti sull'entità delle risorse attribuite alle strutture per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza. Il direttore generale conseguentemente aggiorna le assegnazioni inserite nel piano di gestione.
  8. Il Consiglio Direttivo determina i tempi delle diverse fasi della procedura di programmazione, in coerenza con gli strumenti del sistema di contabilità dell'Ente.

## Capo II - Gestione delle attività

### Art. 16 – Ruolo delle Strutture

1. Nell'ambito della programmazione delle attività di ricerca e di sviluppo delle competenze, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali ed Amministrazione Centrale hanno autonomia di gestione delle risorse umane e finanziarie e contribuiscono in modo coordinato e sinergico alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati nell'ambito del Piano Triennale della Attività.
2. In questo contesto, ricercatori e tecnologi hanno facoltà di proposta nell'organizzazione delle attività di ricerca e delle iniziative di formazione in applicazione dell'articolo 22 del presente regolamento.
3. Le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l'obbligo di svolgere le attività programmatiche per la cui realizzazione l'assunzione è stata effettuata.

### Art. 17 – La gestione dei progetti finanziati da fondi esterni

1. L'Istituto, su proposta della comunità scientifica, sentito il parere delle CSN e dei direttori delle strutture interessate, acquisito il parere favorevole della Giunta Esecutiva, partecipa ai bandi o inviti emessi dalla comunità europea, dal MIUR, enti pubblici o privati a carattere regionale, interregionale, nazionale ed internazionale. I contratti, le convenzioni o gli atti comunque denominati, che disciplinano l'implementazione e la gestione delle attività del progetto, sono approvati dal Consiglio Direttivo e sottoscritti dal Presidente dell'Istituto che contestualmente nomina il responsabile per gli aspetti tecnico-scientifici e il responsabile per gli aspetti amministrativi e finanziari. L'ambito e i limiti delle competenze dei direttori di struttura sono definiti da apposito disciplinare.
2. L'Istituto promuove il trasferimento di conoscenze e di tecnologie, sviluppate nell'ambito dei propri progetti di ricerca, applicabili anche in altri settori disciplinari; a tale scopo, l'Istituto può attivare specifiche iniziative, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a idonee forme associative, con imprese e altri enti pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali.
3. L'Istituto può utilizzare le proprie competenze e le proprie risorse umane e strumentali per attività in conto terzi, a condizione che ciò non pregiudichi l'attività di ricerca; l'attività in conto terzi è disciplinata con apposito regolamento.

4. Le iniziative e le attività di cui ai commi 2. e 3. vengono valutati da apposito comitato (CNTT) nominato dal Presidente con apposita disposizione.

#### Art. 18 - I rapporti con le Università, gli Enti di ricerca e altri organismi pubblici e privati

1. La collaborazione tra l'Istituto e le università, su attività e interessi comuni, è disciplinata da apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente, previa approvazione del CD. L'attuazione delle suddette convenzioni è delegata ai Direttori di struttura.
2. Al fine di promuovere la collaborazione e disciplinare l'associazione alle attività istituzionali dell'Istituto da parte di ricercatori dipendenti di altri enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché lo svolgimento di attività di ricerca da parte di personale dell'Istituto presso tali enti e organismi, l'Istituto può stipulare convenzioni con gli enti interessati, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. Le modalità di associazione del personale universitario o di enti di ricerca all'Istituto, sono disciplinate con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

#### Art. 19 – Organismi costituiti/controllati dall'Istituto

1. La costituzione di consorzi, fondazioni, società o imprese, o gruppi europei di interesse economico, associazioni e organismi nazionali ed internazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) dello statuto, nonché la partecipazione ad essi, è proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio Direttivo; le strutture e le Commissioni Scientifiche hanno al riguardo facoltà di iniziativa.
2. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:
  - a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'Istituto;
  - b) valutazione positiva degli strumenti statutari di cui l'Istituto dispone per garantire il perseguimento degli obiettivi;
  - c) interesse scientifico ed economico;
  - d) valorizzazione e trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche dell'Istituto.
3. Il Consiglio Direttivo provvede, con propria deliberazione, a specificare le modalità di utilizzo delle risorse e degli strumenti societari di cui al comma 1, nonché la destinazione degli eventuali utili in modo da:
  - a) evitare conflitti tra gli interessi dei dipendenti e quelli dell'Istituto;
  - b) garantire la tutela dell'interesse scientifico ed economico dell'Istituto nell'utilizzo di personale, di strutture, nel trasferimento di know how e di diritti di proprietà intellettuale;
  - c) garantire l'alto contenuto scientifico e tecnologico delle attività cui partecipa l'Istituto e la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche;
  - d) garantire la trasparenza della gestione.

#### Art. 20 - La formazione del personale, borse di studio, dottorati di ricerca e assegni

1. Alla politica di formazione del personale è preposta la Commissione Nazionale Formazione (CNF) nominata con apposita disposizione dal Presidente dell'Istituto.
2. Ogni struttura propone annualmente alla CNF il piano delle iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori, tecnologi e del personale tecnico e amministrativo, anche con contratto di lavoro a tempo determinato. Il piano è elaborato sulla base delle proposte del personale e dei criteri adottati dalla CNF.
3. Il Consiglio Direttivo assegna alle Strutture le risorse necessarie per la concessione delle borse di studio, per la realizzazione di dottorati di ricerca e per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e, con appositi disciplinari, specifica le rispettive modalità e procedure di attivazione.

#### Capo III – Consuntivazione e valutazione delle attività

#### Art. 21 – Consuntivazione amministrativa e finanziaria

1. Il Direttore Generale predispose il bilancio dell'Ente e redige il consuntivo e la relazione di Bilancio, i quali, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, vengono trasmessi annualmente agli organi di controllo, come disposto dalla normativa vigente.

#### Art. 22 Autovalutazione e valutazione interna

1. Per la valutazione delle proprie attività scientifiche, l'Istituto si avvale di un Comitato di Valutazione Internazionale (CVI), indipendente e composto da scienziati di fama internazionale. Il CVI è nominato con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva.
2. Le commissioni scientifiche nazionali, i responsabili dei progetti speciali e dei progetti strategici, predispongono annualmente i consuntivi scientifici relativi alle linee scientifiche e ai progetti di competenza.
3. I consuntivi scientifici ed il relativo rapporto di autovalutazione annuale da sottoporre al CVI, sono predisposti da apposito Gruppo di Lavoro della Valutazione (GLV). Il GLV, costituito da un componente per ciascuna delle linee scientifiche dell'Ente, è nominato con disposizione del Presidente.
4. Il CVI, sulla base del rapporto di autovalutazione predisposto dal GLV, di visite periodiche nelle strutture e dell'esame generale dell'organizzazione dell'Istituto, redige annualmente un rapporto di valutazione.

#### Art. 23 Valutazione esterna

1. L'Istituto, nel rispondere alle richieste di resoconti, indicatori e ogni altra informazione necessaria per la sua valutazione, da parte del Ministero e dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Qualità della Ricerca (ANVUR), si avvale del GLV e del rapporto di cui al punto 4 dell'art 22 del presente Regolamento, sulla base delle informazioni fornite dalle Commissioni Scientifiche Nazionali, dalle strutture e da singoli ricercatori e tecnologi.

### TITOLO III – DISPOSIZIONI E FINALI

#### Art. 24 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento sostituisce il vigente Regolamento Generale delle Strutture.
2. I disciplinari organizzativi delle strutture verranno adeguati al presente Regolamento entro un anno dalla sua approvazione.

Elenco delle Strutture dell'INFN

Sezioni

Bari  
Bologna  
Cagliari  
Catania  
Ferrara  
Firenze  
Genova  
Lecce  
Milano  
Milano Bicocca  
Napoli  
Padova  
Pavia  
Perugia  
Pisa  
Roma  
Roma Tor Vergata  
Roma Tre  
Torino  
Trieste

Laboratori Nazionali

Frascati  
Gran Sasso  
Legnaro  
Sud

Centri Nazionali

C.N.A.F. - Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche.  
G.S.S.I. - Gran Sasso Science Institute  
T.I.F.P.A. - Trento Institute for Fundamental Physics and Applications

Amministrazione Centrale